

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MATTEIS, FALCUCCI Franca, GALANTE GARRONE, MADERCHI, MAFFIOLETTI, MINNOCCI, MODICA, PERITORE, REBECCHINI, SIGNORELLO, VALITUTTI e VENANZETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1976

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda Università statale di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — In data 4 dicembre 1971 il comune di Roma ottenne l'approvazione della variante del proprio piano regolatore generale, con la quale si destinava a sede della seconda Università di Roma l'area detta di Tor Vergata.

Detta area comprende terreni di proprietà del comune di Frascati, alcuni rimasti all'ente locale, altri assegnati dopo la guerra del 1915-1918 ad ex combattenti ed oggi tutti coltivati a vigneto, generalmente a conduzione diretta.

Tali beni fanno parte dell'area, riconosciuta dalla legge, di vino tipico e, quindi, di produzione pregiata. Vi sussistono anche tre borgate di edilizia residenziale, non autorizzata da licenze di costruzione, costituite da case unifamiliari.

Allorchè il Parlamento dovette provvedere alla istituzione della seconda Università di Roma non poté indicare altra area che quella proposta nel piano regolatore generale di Roma, anche se essa, per la presenza delle borgate di Passo Lombardo, Carcaricola e Tor Vergata e per l'ampiezza delle zone a

produzione vinicola specializzata, poneva una serie di grossi problemi.

Infatti l'acquisizione delle aree imponeva particolari cure. Innanzi tutto bisognava provvedere al trasferimento delle persone, che a qualsiasi titolo vivono nelle abitazioni che sono state costruite in quell'area (4.000 famiglie per circa 15 mila abitanti), e contemporaneamente alla salvaguardia, mediante trasferimento in altre zone, della produzione vinicola che nella zona rappresenta la base fondamentale dell'economia.

Per queste ragioni il testo del disegno di legge presentato dal Governo fu largamente modificato dalle Commissioni lavori pubblici e pubblica istruzione del Senato, che definirono il testo della legge n. 771 del 22 novembre 1972, confermato dall'altro ramo del Parlamento, tendente ad affrontare in termini positivi i problemi che la scelta obbligata dell'area ponevano al legislatore.

Per le stesse ragioni non si ritenne di poter accettare la proposta del Governo che in tema di esproprio intendeva applicare la legge n. 865 del 1971, la quale, nell'intento di

colpire le rendite fondiarie, puniva, ingiustamente, anche il coltivatore diretto e la stessa produzione agricola, indennizzando in modo troppo parziale ciò che deve essere considerato per il contadino la propria fonte di reddito, ed insieme lo strumento di lavoro ed un fattore produttivo di rilevanza notevole per l'economia nazionale.

Fu tanto sentita tale posizione che oggi, in sede di esame del disegno di legge del Governo per la nuova disciplina dell'uso dei suoli, la Commissione lavori pubblici della Camera ha già unanimemente convenuto sulla necessità, accolta dal Governo, di inserire norme correttive del meccanismo di esproprio per i contadini coltivatori diretti.

Ispirandosi ai suddetti criteri di giustizia, il Parlamento decise di adottare il criterio indicato nella legge n. 771 del 1972 per la valutazione dell'indennizzo. La legge n. 771 stabilisce che, per l'esproprio delle aree di Tor Vergata, l'indennità di espropriazione « è determinata in base al valore agricolo di mercato, corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare all'entrata in vigore della presente legge » (22 novembre 1972).

Stabilendo ciò il Parlamento intendeva andare incontro alle esigenze della produzione agricola, consentendo con tale indennizzo la possibilità di ricostituzione dei vigneti espropriati.

Ciò trovò particolarmente sensibile l'amministrazione comunale di Frascati che decise di accogliere le richieste di quegli espropriati che intendessero ricostituire i propri vigneti, offrendo aree di proprietà comunale al corrispondente prezzo di mercato.

Il Parlamento inoltre varò le norme di attuazione della legge stessa che assegnavano all'organo incaricato degli espropri (comitato tecnico amministrativo) tempi molto brevi.

Per una serie di vicende soprattutto di carattere politico, la nomina del comitato tecnico amministrativo e la sua attività sono state enormemente ritardate, per cui, nel frattempo, a distanza di tre anni da quando si iniziarono le operazioni di esproprio, è intervenuta la disposizione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 115 del 1974 come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

Su richiesta del comitato tecnico amministrativo il Consiglio di Stato ha considerato tale norma applicabile anche alla legge n. 771 del 1972 solo per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio, vanificando tutta la legge n. 771 che proprio per salvaguardare la produzione vinicola aveva dettato particolari norme.

Nel momento dell'approvazione della legge n. 247 del 1974, dopo circa due anni dall'entrata in vigore della legge n. 771 del 1972, il Parlamento non indagò se la legge speciale avesse trovato piena applicazione, mentre in ogni caso doveva valere il principio che una normativa di carattere generale non poteva cancellare una legge speciale.

Nasce da ciò, insieme alla protesta degli interessati che attendevano l'applicazione della legge n. 771 del 1972, la necessità di dare una interpretazione esatta del significato della norma citata della legge n. 247 del 1974, nel senso che non può riguardare, per le ragioni esposte e per espressa volontà del Parlamento, l'esproprio delle aree di Tor Vergata per la seconda Università di Roma.

D'altra parte il parere del Consiglio di Stato, che fu favorevole alla non applicazione della legge n. 865 del 1971 per l'esproprio delle proprietà Pantalena nella Valle dei Templi in Agrigento, e che non ha tenuto conto delle ragioni che indussero il Parlamento ad adottare un particolare tipo di indennizzo sulle aree di Tor Vergata per la seconda Università di Roma, favorirebbe oggettivamente l'aprirsi di numerose vertenze che non potrebbero che creare difficoltà alla costruzione della seconda Università di Roma.

L'esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile una seconda sede universitaria a Roma, la necessità di non creare inutili intralci, il senso di giustizia che non può chiedere a tanti coltivatori diretti di vedersi indennizzati con cifre inferiori almeno di sei volte al valore del bene espropriato, destinandoli alla condizione di disoccupati dall'oggi al domani, ci inducono a chiedere una norma interpretativa che confermi la volontà del legislatore per attuare un corretto e giusto criterio di indennizzo per gli espropri delle aree di Tor Vergata.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La norma di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, numero 115, modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, non si applica nei confronti degli espropri disposti in base alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda Università di Roma.